

## SCHEMA DI CONVENZIONE

per la *governance* della società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino):

***Informatica Trentina S.p.A***

## SOMMARIO

<b>Art. 1.....</b>	<b>5</b>
Oggetto e finalità.....	5
<b>Art. 2.....</b>	<b>5</b>
Azioni.....	5
<b>Art. 3.....</b>	<b>6</b>
Adesioni.....	6
<b>Art. 4.....</b>	<b>7</b>
Funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività.....	7
<b>Art. 5.....</b>	<b>7</b>
Funzioni di indirizzo nei confronti della Società.....	7
<b>Art. 6.....</b>	<b>8</b>
Assemblea di coordinamento.....	8
<b>Art. 7.....</b>	<b>8</b>
Comitato di indirizzo.....	8
<b>Art. 8.....</b>	<b>9</b>
Norme per il funzionamento dell'Assemblea di coordinamento e del Comitato di indirizzo.....	9
<b>Art. 9.....</b>	<b>9</b>
Disposizioni particolari per la componente societaria autonomie-locali.....	9
<b>Art. 10.....</b>	<b>10</b>
Disposizioni transitorie.....	10
<b>Art. 11.....</b>	<b>10</b>
Durata e modifica della convenzione.....	10

SCHEMA DI CONVENZIONE  
PER LA *GOVERNANCE* DELLA SOCIETÀ DI SISTEMA:  
**Informatica Trentina S.p.A**

Premesso che:

- La Provincia autonoma di Trento, nel portare a compimento il disegno riformatore culminato con l'approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha inteso procedere ad una complessiva quanto sistematica riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, delineando una innovativa architettura istituzionale e ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- il primo architrave della riforma istituzionale prevede l'avvio delle comunità come rinnovato luogo rappresentativo di aggregazione identitaria e funzionale;
- il secondo architrave, che si raccorda con il primo tramite definite modalità volte alla condivisione degli obiettivi della politica di bilancio, trova sicuramente il più significativo riferimento nell'iniziativa assunta dalla Provincia di costituire quali moduli organizzativi società a capitale interamente pubblico, finalizzate all'erogazione di servizi sia alla Provincia sia alla generalità degli enti collegati alla finanza provinciale;
- è emerso l'intendimento delle parti di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e, fino alla loro istituzione, Comprensori, Provincia, oltre agli enti interessati) strumenti operativi comuni ai quali i soggetti del sistema possono affidare direttamente la gestione di funzioni e attività e, in particolare:
  1. riscossione e gestione delle entrate;
  2. servizi informatici e di telecomunicazione;
  3. attività di finanziamento e di trasferimento finanziario;
  4. gestione dei patrimoni;
- possono assurgere al ruolo di società di sistema quegli strumenti già esistenti e preordinati:
  1. alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico, con esclusione dei servizi e delle attività propri della società dedicata alle telecomunicazioni: Informatica Trentina S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10;
  2. alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico: Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
  3. al coordinamento e alla provvista delle risorse finanziarie per gli investimenti pubblici: Cassa del Trentino S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, comma 2, e 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973 n. 13, così come introdotti dall'art. 13 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
  4. alla valorizzazione dei beni: Patrimonio del Trentino S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;

- nella logica di superare la frammentazione oggettiva e soggettiva del sistema pubblico provinciale, le società di sistema, che sono tenute ad erogare i servizi agli Enti alle condizioni e con le modalità indicate nelle leggi istitutive, possono diventare anche una leva fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità, soprattutto nella misura in cui venga allargata la base azionaria mediante un congruo coinvolgimento degli enti locali in tali società, ed al fine di porre le società medesime al servizio del sistema della pubblica amministrazione trentina e configurarle, di conseguenza, quali “società di sistema”;
- giustamente l’art. 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (introdotto dall’art. 12 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11), la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate, mentre i predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell’ordinamento comunitario e dell’articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. Decreto Bersani);
- gli artt. 13, comma 2, lettera b), e 33, comma 7 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, hanno previsto la costituzione di un apposito organo per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio, al fine di porre in essere un meccanismo di “governance” per le società di sistema, grazie al quale, anche in conformità all’ordinamento comunitario, ciascun ente socio possa svolgere nei confronti della società poteri sostanzialmente analoghi a quelli che l’ente medesimo può esercitare nei confronti delle strutture da esso direttamente dipendenti, sicché tali società divengano strumento interno e tecnico degli Enti pubblici medesimi;
- è intenzione delle parti realizzare le condizioni affinché Informatica Trentina S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, possa essere lo strumento operativo e servente gli Enti pubblici di cui alle premesse in osservanza alla disciplina richiamata;
- a tali fini e in particolare allo scopo di assicurare la “governance” come prescritta dalla disciplina vigente è necessario sottoscrivere la presente convenzione, sulla quale il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del ..... ha espresso una valutazione ..... e che, con la sottoscrizione, viene pienamente condivisa nei contenuti e negli obiettivi;
- sono state esaminate ed accettate le condizioni generali di servizio, che descritte nell’allegato alla presente convenzione, sono da intendersi integralmente richiamate;

Tutto ciò premesso tra:

- Provincia Autonoma Di Trento
- Comune di .....
- .....
- ... (altri enti pubblici)

si conviene quanto segue:

### **Art. 1.**

#### *Oggetto e finalità*

1. Le parti convengono sulla necessità, meglio descritta in premessa, di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e, fino alla loro istituzione, Comprensori, Provincia, oltre agli altri enti interessati, fra cui la Regione Trentino Alto –Adige/Südtirol) lo strumento operativo comune al quale i soggetti del sistema possono affidare direttamente lo svolgimento di funzioni e attività nel settore dei servizi e progetti informatici.

2. Il predetto strumento operativo è costituito da Informatica Trentina S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, e di seguito definita “Società di sistema”, il cui capitale sociale è di proprietà interamente pubblica.

3. Per i fini di cui al comma 1 e per assicurare la condivisione delle strategie e il governo della società di sistema, le parti convengono di esercitare congiuntamente:

- a) le funzioni di direttiva, di indirizzo e di controllo sulla Società di sistema;
- b) le funzioni di indirizzo spettanti ai soci delle società di sistema ai sensi del codice civile e di quanto stabilito nello statuto della Società di sistema e da questa convenzione.

### **Art. 2.**

#### *Azioni*

1. Vengono attribuite gratuitamente agli enti locali, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all’art. 3, comma 2, azioni della Società di sistema, come risultante alla data del 1 gennaio 2007, per una percentuale pari al 10% del capitale sociale secondo il criterio generale di ripartizione tra gli enti locali di cui al comma 2. Per gli enti locali che al 1 gennaio 2007 già detengono azioni della società, la cessione gratuita delle azioni è subordinata alla condivisione di un piano vincolante di significativo utilizzo dei servizi forniti dalla Società.

2. La percentuale di partecipazione al capitale sociale da attribuire agli enti locali, ai sensi del comma 1, viene ripartita in via astratta tra tutti gli enti locali della Provincia (comunità – o comprensori – e comuni) con i seguenti criteri:

- a) 50 % ai comuni e 50 % alle comunità;
- b) all’interno delle predette percentuali la ripartizione tra i singoli enti avviene in proporzione agli abitanti di riferimento con arrotondamento.

In esito all’applicazione di cui ai punti a) e b) si fa riferimento alla tabella allegata a questa convenzione.

3. La Provincia si fa carico, nell’ambito della propria (quota di) partecipazione, dell’eventuale cessione di azioni ad enti pubblici diversi dagli enti locali, di cui al comma 1, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Università e la Camera di commercio.

### **Art. 3.** *Adesioni*

1. Al fine di garantire lo sviluppo dello strumento di sistema di cui all'articolo 1 e di perseguire l'obiettivo del massimo coinvolgimento dei soggetti facenti parte del sistema delle autonomie, nel rispetto delle prerogative ordinamentali di ciascun ente, le parti si impegnano a consentire l'adesione alla stessa di tutti i comuni, comunità ed altri enti pubblici che lo richiedano.

2. La cessione gratuita delle azioni prevista dalla legge è condizionata:

- a) alla sottoscrizione di questa convenzione;
- b) alla contestuale individuazione delle funzioni e delle attività da affidare alla Società di sistema, che dovranno integrare almeno i livelli minimi di cui al comma successivo.

3. Nel contesto dei complessivi servizi informatici erogati a cura della Società di sistema, l'individuazione delle attività minime di sistema, di cui alla lettera b) del comma 2, dovrà riguardare almeno una delle attività comprese tra quelle di seguito riportate e indicate, per tipologia, all'art. 3 delle allegate condizioni generali di servizio:

- progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza di software di base ed applicativo per le applicazioni specifiche degli Enti locali nonché del Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.);
- individuazione, acquisizione, fornitura di soluzioni tecnico-applicative per l'attività degli Enti con successive attività di mantenimento ed assistenza;
- erogazione di servizi applicativi, tecnici, di data center, di desktop e fleet management e di assistenza utente nonché dei relativi servizi di telecomunicazione in quanto connessi e complementari a quelli informatici;
- messa in opera e gestione operativa di infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;
- progettazione ed erogazione di servizi di formazione;
- consulenza strategica, di pianificazione per la determinazione degli indirizzi evolutivi del S.I.E.P. e di monitoraggio dei livelli di automazione;
- consulenza tecnica, organizzativa e progettuale per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi e informatici;
- innovazione nella pubblica amministrazione e trasferimento e sviluppo della stessa nel settore dell'ICT;
- erogazione dei servizi di acquisto, su sistemi informatici di e-procurement, di beni, servizi e lavori.

4. Resta ferma la fruizione delle attività della Società di sistema inerenti progetti funzionali/strategici di investimento aventi caratteristiche di "*progetti di sistema*", che verranno via via definiti dalla Provincia Autonoma di Trento per il S.I.E.P. e condivisi dagli enti aderenti con la sottoscrizione della presente convenzione quali quelli di seguito individuati a titolo indicativo e non esaustivo:

- servizi di allestimento e gestione di un sistema informativo per la gestione del *protocollo federato e della gestione digitale documentale* tra tutte le pubbliche amministrazioni operanti in Trentino;

- servizi di allestimento e gestione di un *sistema informativo* atto a supportare il processo di *riforma* istituzionale degli Enti trentini (Legge Provinciale 3/2006), nelle funzioni amministrative ed in quelle di cooperazione interistituzionale;
- servizio di allestimento e gestione di un sistema informativo provinciale integrato di raccolta e fruizione di *dati cartografici* utili alla compiuta rappresentazione del territorio con specifici tematismi di settore degli Enti locali;
- servizio di allestimento e gestione di un sistema per la *sicurezza informatica* dei dati delle applicazioni afferenti i processi amministrativi degli Enti locali, per la continuità operativa dei processi di servizio degli Enti Locali nonché per la gestione dei processi di gestione della *identità digitale* dei cittadini e delle imprese che utilizzano i servizi della pubblica amministrazione.

5. Le adesioni alla presente convenzione sono perfezionate, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, mediante sottoscrizione del presente atto. La richiesta di adesione va indirizzata preliminarmente al Presidente del Comitato di indirizzo; in caso di riscontro positivo da parte del Comitato di indirizzo, l'adesione è perfezionata, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, con la sottoscrizione unilaterale della convenzione da parte del rappresentante dell'Ente e la conseguente comunicazione al Presidente del Comitato di indirizzo. Si prescinde dal parere del Comitato di indirizzo per le adesioni alla Convenzione dei soci che hanno ricevuto le azioni gratuitamente dalla Provincia ai sensi di legge oppure che siano già proprietari di azioni alla data del 1 gennaio 2007.

6. Con l'atto dell'adesione, qualora sia successiva alla prima sottoscrizione, l'ente aderente accetta anche le condizioni generali di servizio, eventualmente già in atto.

7. Nel caso in cui l'ente aderente receda dalla Società, cessa automaticamente dall'essere parte di questa convenzione.

#### **Art. 4.**

##### *Funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività*

1. Le funzioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 consistono:
- a) nella definizione delle modifiche alle condizioni generali di servizio allegate a questa convenzione o delle nuove condizioni generali;
  - b) nella definizione delle direttive riguardanti, in particolare, i livelli delle prestazioni nei confronti dei soci e il relativo sistema tariffario che deve comunque garantire la copertura dei costi;
  - c) nella valutazione delle prestazioni fornite e degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli assegnati;
  - d) nella determinazione in merito ai progetti funzionali/strategici di investimento affidabili alla Società di sistema.

#### **Art. 5.**

##### *Funzioni di indirizzo nei confronti della Società*

1. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 consistono:
- a) nell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, fatte salve le designazioni di competenza del consiglio provinciale;
  - b) nell'approvazione preventiva dei piani industriali e strategici che la Società è tenuta a trasmettere in base allo statuto preventivamente all'approvazione;

c) nella definizione di eventuali orientamenti comuni da assumere in sede di assemblea.

#### **Art. 6.**

##### *Assemblea di coordinamento*

1. E' costituita un'assemblea di coordinamento composta da un rappresentante per ciascun ente socio che sia Parte della convenzione.

2. L'assemblea di coordinamento provvede:

- a) a nominare con cadenza triennale i componenti di cui alla lettera b), secondo comma dell'art. 7 con le modalità ivi indicate; i componenti del comitato rimangono comunque in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. In qualsiasi momento l'assemblea medesima può dichiarare la decadenza/revoca del comitato di indirizzo ovvero di singoli componenti dello stesso che non siano membri di diritto;
- b) ad approvare unitamente alla nomina di cui alla lettera a) un documento contenente le linee guida per il comitato di indirizzo.

3. Le predette decisioni sono assunte con l'approvazione del rappresentante della Provincia e della maggioranza degli altri enti soci.

#### **Art. 7.**

##### *Comitato di indirizzo*

1. E' costituito un Comitato di indirizzo cui sono attribuite le funzioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. Fanno parte del Comitato di indirizzo:

- a) il Presidente della Provincia o un suo delegato, nonché due componenti designati dalla Giunta provinciale;
- b) il Presidente in carica del Consiglio delle autonomie locali o un suo delegato, nonché due componenti designati dai rappresentanti delle autonomie nell'assemblea di coordinamento di cui all'articolo 6.

3. Tutti i componenti delegati o designati di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono individuati tra persone in possesso di requisiti di esperienza e competenza adeguati al ruolo e alla responsabilità da assumere.

4. Il Comitato di indirizzo assume le deliberazioni di cui all'articolo 4 con intesa tra la maggioranza dei componenti di cui alla lettera a) e quella dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2. In caso di mancata intesa, ove l'oggetto della decisione riguardi prevalentemente l'attività svolta in favore della Provincia, prevale comunque l'orientamento espresso dalla maggioranza dei rappresentanti provinciali. In caso contrario prevale l'orientamento espresso dalla maggioranza dei rappresentanti degli altri enti. Il comitato di indirizzo può comunque assumere orientamenti volti a definire le modalità applicative del presente comma.

5. Il Comitato di indirizzo assume le deliberazioni di cui all'articolo 5 attraverso la ricerca di un'intesa tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2. A tal fine i rappresentanti della Provincia sono obbligati a promuovere l'intesa in tempi compatibili con i termini previsti per l'assunzione della decisione fissando il termine finale per la conclusione dell'intesa stessa. Ove l'intesa non sia raggiunta entro tale termine, il comitato di indirizzo delibera attribuendo alla

decisione della maggioranza di ciascuna componente un peso corrispondente alla partecipazione societaria della Provincia ovvero, rispettivamente, degli altri enti.

#### **Art. 8.**

##### *Norme per il funzionamento dell'Assemblea di coordinamento e del Comitato di indirizzo*

1. Presidente dell'assemblea di coordinamento è il presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le Autonomie Locali in carica. Presiede il comitato di indirizzo, a turno annuale, il presidente del Consiglio delle autonomie e il Presidente della Provincia o loro delegati.

2. Il presidente dell'assemblea di coordinamento provvede alla convocazione, anche su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci, e alla fissazione dell'ordine del giorno dell'assemblea stessa. Il presidente del comitato di indirizzo provvede alla convocazione, anche su richiesta motivata di ciascun ente socio, e alla fissazione dell'ordine del giorno del comitato medesimo.

3. L'assemblea di coordinamento e il comitato di indirizzo deliberano validamente con la presenza di almeno un componente in rappresentanza della Provincia e uno in rappresentanza delle autonomie locali.

4. Nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per la partecipazione all'assemblea di coordinamento e al comitato di indirizzo. Non sono pregiudicati i diritti riconosciuti dall'ordinamento interno di ciascun ente partecipante.

5. Il supporto tecnico ai lavori dell'assemblea di coordinamento e del comitato di indirizzo è assicurato dalle strutture tecniche provinciali e del consiglio delle autonomie locali nonché da eventuali risorse messe a disposizione dagli altri enti convenzionati. Salvo diverso accordo tra le parti, le spese per il supporto tecnico rimangono in capo all'ente che le ha sostenute.

6. Ove occorra, ciascun organo può approvare ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento.

#### **Art. 9.**

##### *Disposizioni particolari per la componente societaria autonomie-locali*

1. Le parti concordano con l'obiettivo di rendere il più efficace e mirato possibile il servizio reso dalla Società in favore degli enti locali, anche al fine di perseguire un sempre maggior coinvolgimento degli stessi nell'utilizzo di tale strumento.

2. Per i fini del comma 1 le parti si impegnano, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 4 e 5:

- a) a garantire alle autonomie locali un rappresentante nel consiglio di amministrazione (di cui già all'art. 3, comma 3, della legge provinciale 6 maggio 1980, 10) e nel collegio sindacale, designati dalla componente delle autonomie del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 7; a promuovere azioni volte al conferimento al predetto rappresentante del compito di curare il rapporto con gli enti;
- b) a promuovere idonee modalità di raccordo, pure ai fini rappresentativi, con gli enti diversi dalla Provincia anche mediante misure di carattere organizzativo.

3. Fermo restando l'obbligo di osservare le decisioni raggiunte nelle sedi previste dalla presente convenzione, qualora sia opportuno partecipare all'assemblea della Società, le parti, diverse

dalla Provincia, si impegnano ad incaricare un socio quale portavoce comune in assemblea per esprimere in detta sede gli orientamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della presente convenzione.

#### **Art. 10.**

##### *Disposizioni transitorie*

1. Per il primo anno a decorrere dalla data di prima sottoscrizione di questa convenzione il comitato di indirizzo di cui all'articolo 7 è composto dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali, o loro delegati.

2. Per la nomina del comitato di indirizzo alla scadenza del periodo di cui al comma 1, l'assemblea di coordinamento, di cui all'articolo 6, è convocata entro il trentesimo giorno antecedente alla medesima scadenza. A tale assemblea partecipano tutti gli enti soci che hanno sottoscritto la convenzione entro la medesima data.

3. In sede di prima applicazione di questa convenzione i titolari degli organi societari in carica alla data di prima sottoscrizione della convenzione medesima rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.

4. Le linee guida previste dall'articolo 6, comma 2, lettera b) sono approvate entro sei mesi dalla data di prima sottoscrizione di questa convenzione.

5. Le parti prendono concordemente atto della sussistenza di atti negoziali in essere tra la Società di sistema ed i soggetti destinatari dei servizi erogati dalla stessa nonché della circostanza che la Società si impegna, per 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di prima sottoscrizione di questa convenzione, a mantenere la vigenza dei detti atti negoziali in corso e ad accettare, nel caso in cui le rispettive scadenze siano anteriori al richiamato termine, una conseguente proroga per allineare al predetto termine la durata degli stessi.

#### **Art. 11.**

##### *Durata e modifica della convenzione*

1. La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato.

2. Le modifiche di questa convenzione sono apportate con l'intesa tra tutte le Parti della stessa, fatte salve le modifiche che dovessero risultare necessarie per garantire l'attuale funzionalità delle Società di sistema al fine di osservare la disciplina successivamente intervenuta o mutati orientamenti giurisprudenziali. In tal caso, al fine di semplificare le attività, il Comitato di Indirizzo procederà a formulare la proposta alle Parti della presente convenzione. Rimanendo salvo il diritto di recedere dalla convenzione sottoscritta, la convenzione modificata sostituirà la precedente dopo che sarà intervenuta l'approvazione da parte della Provincia e da un numero pari al 20% (ventipercento) degli altri enti aderenti alla presente convenzione e, ove il loro numero complessivo non superi n. 50 (cinquanta) unità, comunque da almeno n. 10 (dieci) unità.

## CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

allegate alla Convenzione per la *governance* della società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino):

***Informatica Trentina S.p.A.***

Premesso che:

- l'art. 1 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale) definisce servizio provinciale l'impianto, lo sviluppo e l'esercizio di un sistema informativo elettronico provinciale (SIEP) per l'elaborazione dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni del Trentino, finalizzato a conseguire obiettivi d'integrazione dei loro servizi informatici e telematici, disponendo che tale sistema informativo comprende la creazione, lo sviluppo e l'esercizio dell'infrastruttura di rete atta a garantire l'erogazione dei servizi al riguardo previsti e che per Provincia e i suoi enti strumentali il servizio medesimo può riguardare il soddisfacimento delle rispettive esigenze di automazione anche per ulteriori esigenze;
- compete alla Giunta provinciale individuare i servizi resi nell'ambito del SIEP che, per la caratteristica di dover essere resi in modo uniforme, organico e capillare sul territorio, sono forniti, in quanto enti aderenti al SIEP, alla Provincia, ai suoi enti strumentali, alle società da essa controllate, agli enti locali, allo Stato, all'università e agli enti pubblici ad ordinamento provinciale o regionale, unitamente alle dotazioni strutturali necessarie;
- in base all'art 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, la gestione del sistema informativo elettronico provinciale, nonché l'attuazione di altri interventi secondo i criteri previsti dai piani di cui al primo comma sono affidati ad una società a capitale pubblico, costituita e partecipata dalla Provincia autonoma di Trento in base all'art. 3 della legge da ultimo citata;
- i rapporti fra la Provincia autonoma di Trento e la società sono regolati con apposita convenzione, approvata con deliberazione della Giunta provinciale previo parere del comitato per l'informatica nominato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e sentita la competente commissione consiliare;
- in ordine alla partecipazione nella Società degli enti ad ordinamento provinciale e regionale, l'articolo 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 1006, n. 3, prevede che “qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta “... ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio”;
- a tal fine è stata prevista la stipula della convenzione per la *governance* della società di sistema Informatica Trentina S.p.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, a cui sono allegate le presenti condizioni generali di servizio;

tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

### **Art. 1.**

#### *Oggetto*

Comma 1)

Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO, di seguito denominate “Condizioni generali”, contengono la disciplina concernente i rapporti intercorrenti tra CIASCUN ENTE firmatario la convenzione per la *governance* della società di

sistema Informatica Trentina S.p.A., di seguito denominato “Ente”, e la società “INFORMATICA TRENINA S.P.A.”, di seguito denominata “Società”.

Comma 2)

Attenendosi alle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni generali, ciascun Ente affiderà alla Società, mediante convenzione avente valore di contratto di servizio, anche disgiuntamente, almeno una delle attività indicate nel successivo articolo 2.

## **Art. 2**

### *Attività*

Comma 1)

Ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, le attività che l'Ente può affidare alla Società, anche disgiuntamente, sono da individuarsi nel contesto dei complessivi servizi informatici e telematici, - tenuto conto, per i servizi telematici, di quanto specificato nelle convenzioni per la *governance* della Società di sistema - erogati dalla Società:

- progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza di software di base ed applicativo per le applicazioni specifiche degli Enti locali nonché del Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.);
- individuazione, acquisizione, fornitura di soluzioni tecnico-applicative per l'attività degli Enti con successive attività di mantenimento ed assistenza;
- erogazione di servizi applicativi, tecnici, di data center, di desktop e fleet management e di assistenza utente nonché dei relativi servizi di telecomunicazione in quanto connessi e complementari a quelli informatici;
- messa in opera e gestione operativa di infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;
- progettazione ed erogazione di servizi di formazione;
- consulenza strategica, di pianificazione per la determinazione degli indirizzi evolutivi del S.I.E.P. e di monitoraggio dei livelli di automazione;
- consulenza tecnica, organizzativa e progettuale per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi e informatici;
- innovazione nella pubblica amministrazione e trasferimento e sviluppo della stessa nel settore dell'ICT;
- erogazione dei servizi di acquisto, su sistemi informatici di e-procurement, di beni, servizi e lavori.

Comma 2)

Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi del comma 1 del presente articolo e specificatamente individuate nell'articolo 3, sono disciplinate dall'articolo 4.

Comma 3)

L'affidamento delle attività indicate nel comma 1 del presente articolo può comportare anche l'affidamento di ogni altra attività connessa o funzionale alle medesime ove ritenuta strettamente necessaria allo svolgimento delle stesse.

## **Art. 3**

### *Individuazione delle attività*

#### Comma 1)

Le attività di cui all'articolo 2 riguardano almeno uno dei seguenti servizi elementari, come meglio qualificato nei commi seguenti, articolabili in:

- a) servizi di gestione, erogabili dal *Centro servizi della Società* per i servizi di supporto applicativo, i servizi di esercizio dei server centralizzati, i servizi su personal computer e server decentralizzati, ed i servizi di customer service desk;
- b) servizi di acquisto, su sistemi informatici di e-procurement, di beni, servizi e lavori;
- c) servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva di applicazioni software "ad hoc", nelle fasi di pianificazione del sistema informativo, analisi, progettazione, realizzazione, avviamento, installazione pilota nonché di applicazioni con particolari specificità;
- d) servizi professionali di consulenza, servizi tecnici, servizi di supporto e di formazione.

#### Comma 2)

I servizi elementari di cui al punto a) del comma 1) del presente articolo che sono svolti dalla Società singolarmente o nel loro complesso, sono così identificati:

- a) servizi di supporto applicativo alle applicazioni software, con la manutenzione correttiva necessaria alla rimozione di cause ed effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi, con la manutenzione adeguativa, per l'adattamento dei programmi e delle procedure alle mutate esigenze dell'utente od a modifiche della normativa e con la manutenzione migliorativa finalizzata a ottimizzare le prestazioni e la qualità delle procedure elaborative;
- b) servizi di supporto all'utenza per garantire un efficace utilizzo dei sistemi e delle applicazioni informatiche ivi compresi gli strumenti di automazione d'ufficio e viene erogato attraverso call center e funzioni di help desk anche con interventi presso gli uffici degli utenti;
- c) servizi di esercizio dei sistemi server, per garantire la corretta operatività e la continuità operativa dei sistemi che ospitano dati ed applicazioni comuni; i servizi possono essere erogati su sistemi server di proprietà dell'Ente o messi a disposizione della società (*servizi di hosting e housing*); sono in particolare compresi:
  - *Business Services*, per il supporto delle funzioni atte a garantire la sicurezza delle informazioni gestite con riferimento a: ambiente fisico, integrità dei dati; accessi non autorizzati al sistema; virus;
  - *Technical Services*, per il supporto delle funzioni di: gestione dello spazio disco *assegnato* ad una applicazione o servizio; installazione di nuovi prodotti e/o versioni/release, loro configurazione e personalizzazione per adeguarli alle specifiche esigenze; nonché rilevamento, controllo e ottimizzazione delle prestazioni del sistema operativo e dei singoli sottosistemi;
  - *Operation Services*, per il supporto delle funzioni di gestione di utilizzo dei *servizi on-line* del complesso elaborativo (hardware e sistemi operativi), delle applicazioni e dei servizi con riferimento ai diversi ambienti operativi; la gestione degli archivi su nastro magnetico, la gestione della modifica alla configurazione del software di base e di ambiente o dell'hardware

correntemente in esercizio;

- d) servizi su personal computer e periferiche associate (*desktop management e fleet management*), per garantire la fornitura, l'installazione, l'assistenza ed il mantenimento in efficienza dei personal computer presso le sedi dell'utenza.

I servizi si articolano in:

- *servizi di field support*, per il supporto della funzione di installazione e *manutenzione* delle postazioni di lavoro, dei concentratori di rete locale e delle periferiche in gestione, prevedendo l'erogazione dei servizi di: Installazione, Movimentazione, Aggiunta, Cambiamento (IMAC) di nuove componenti hardware e software, manutenzione hardware nonché assistenza tecnica;
- *servizi di system management*, per il supporto della funzione di monitoraggio e la gestione dell'infrastruttura dell'ambiente distribuito, prevedendo l'erogazione dei servizi di: amministrazione e monitoring dei sistemi distribuiti, amministrazione dei database; distribuzione del software, aggiornamento periodico antivirus, predisposizione operazioni periodiche di backup;
- *servizi di inventariazione e tracciatura*, per il supporto della funzione di presa in carico e mantenimento, nell'ambito di un inventario centralizzato, delle informazioni costituenti: l'elenco hardware e software nella configurazione standard definita, le attività di modifica alla configurazione (IMAC) effettuate o in corso di pianificazione, gli standard di configurazione degli archivi utente.

I servizi possono essere erogati su apparecchiature di proprietà dell'Ente (*desktop management*) o su apparecchiature messe a disposizione della Società per periodi di tempo da concordare (*fleet management*).

- e) servizi centralizzati di interconnessione - tenuto conto di quanto specificato nelle convenzione per la *governance* della Società di sistema - da erogare sulla infrastruttura provinciale di telecomunicazione.

I servizi si articolano in:

- servizi di accesso, in ambito geografico o locale, a sistemi applicativi e tecnologici distribuiti;
- servizi di accesso ad *Internet*, finalizzati a garantire l'accesso alla rete *Internet* e la fruizione dei servizi disponibili su quest'ultima secondo una politica disciplinata, nel rispetto di regole a garanzia delle prestazioni offerte e della continuità di servizio e comprendono funzioni quali la registrazione e l'autenticazione degli utenti, l'assegnazione di profili abilitativi, l'applicazione di misure di sicurezza, il monitoraggio del servizio ecc.
- servizi di *communication and access security*, finalizzati a garantire protezione nei confronti di accessi indesiderati, nei confronti di attacchi dall'esterno, nei confronti della riservatezza e della incorruttibilità delle informazioni in transito e per la autenticazione di mittente e destinatario dei messaggi trasferiti;
- servizi di *supporto* (reporting, monitoraggio, accounting, registrazione utenti, ecc.), finalizzati a consentire all'utente il controllo ed il governo in merito all'uso delle risorse di telecomunicazione utilizzate utili alla pianificazione ed

alla evoluzione del servizio;

- servizio di *network management*, finalizzati all'allestimento di cablaggi informatici e di reti locali (*LAN*).

f) Servizi di *help desk*, finalizzati a fornire supporto di continuo alla operatività degli utenti, con modalità telefoniche, sui servizi di gestione erogati o su altre problematiche richieste dall'utente.

Sono elementi costitutivi dei servizi di *help desk* le attività di *service e problem management*, per il supporto della funzione di acquisizione delle segnalazioni di tracciatura delle stesse, di prima diagnosi nel caso di problemi, di punto informativo e di osservatorio sui livelli di servizio e le attività di *problem resolution*, per il supporto della funzione di risoluzione dei problemi, in forma proattiva, avviando una prima soluzione standard ai problemi segnalati ovvero attivando eventuali ulteriori livelli di intervento.

#### Comma 3)

I servizi elementari di cui al punto b) del comma 1) del presente articolo che sono svolti dalla Società singolarmente o nel loro complesso, sono così identificati:

- a) servizi tecnologici, professionali, amministrativi e operativi riguardanti l'attuazione delle forme di centralizzazione degli acquisti (*Centrale acquisti*) con attività ordinariamente esercitate con l'uso di nuove tecnologie (*e-procurement*) ed anche con il ricorso a sistemi "tradizionali" di approvvigionamento (gare cartacee);
- b) servizi di supporto alla realizzazione di gare telematiche, alla predisposizione e gestione del sistema delle convenzioni ed alla gestione dei negozi elettronici oltre alla gestione del mercato elettronico, in relazione al modello autonomi od ai modelli distribuiti dei processi di acquisto individuati dagli Enti.

#### Comma 4)

I servizi elementari di cui al punto c) del comma 1) del presente articolo che sono svolti dalla Società singolarmente o nel loro complesso, sono così identificati:

- a) servizi di pianificazione del sistema informativo, volti a chiarire le esigenze da soddisfare ed a definire requisiti e vincoli sia di natura funzionale che "non funzionale" posti dal committente o implicitamente connessi alla natura del sistema in esame, a proporre conseguentemente una soluzione per l'automazione del Sistema Informativo in termini di servizi applicativi, architettura applicativa ed architettura tecnica con l'evidenza di eventuali impatti sull'organizzazione esistente, unitamente agli elementi di stima tecnico/economica degli impegni previsti, nonché tutti gli altri elementi utili alle esigenze di automazione;
- b) servizi di analisi, volti alla conduzione dell'analisi del Sistema Informativo Utente, così come è o come si deve concretizzare, nei termini previsti dall'approccio metodologico adottato (funzioni e dati o classi, servizi e metodi). Il prodotto dei servizi è il documento "Linee Generali di Automazione" che comprende la descrizione della rilevazione conoscitiva e la proposta di automazione;
- c) servizi di progettazione, volti a progettare sotto il vincolo dei requisiti "non funzionali" individuati e dello specifico ambiente tecnico prescelto, il sistema, come verrà reso disponibile all'utente in termini di architettura funzionale e tecnica, le transazioni da realizzare, descrivendo le modalità di colloquio utente/sistema e le interfacce utente previste nonché progettando la struttura dei

dati in funzione dell'ambiente tecnico prescelto. Il prodotto dei servizi può essere in forma documentale o in forma combinata documentale/elettronica (prototipi). In funzione dell'approccio utilizzato ne possono inoltre essere rilasciate versioni incrementalmente legate alla fase di realizzazione;

- d) servizi di realizzazione, volti all'effettuazione delle attività di codifica e di test dei singoli componenti applicativi, alla configurazione del sistema/ambiente di sviluppo, alla predisposizione della base informativa di test, al test di integrazione (componenti applicativi e tecnici) nonché alla definizione delle modalità di avviamento del sistema, secondo un approccio di tipo strettamente sequenziale, oppure con iterazioni in stretto collegamento con l'utente delle fasi di Progettazione/Realizzazione, cioè con ripetute revisioni delle decisioni progettuali anche in base alle considerazioni emerse dalla fase di Realizzazione, svolta in parallelo. I prodotti sono: il software applicativo e relativa documentazione tecnica per l'installazione, per la gestione (specifiche di gestione operativa) e per l'utilizzo del sistema (manuale utente);
- e) servizi di avviamento dell'installazione pilota, volti allo svolgimento delle attività di installazione del software e predisposizione delle basi informative per un corretto utilizzo dell'applicazione anche al fine di effettuare, nel caso di attività di sviluppo o di manutenzione evolutiva, l'accertamento di regolare esecuzione. I prodotti dei servizi sono il software applicativo installato e il rapporto conclusivo dello sviluppo;
- f) servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva per progetti che, per particolari specificità (ad esempio siti Web, portali, personalizzazioni di pacchetti, integrazione di sistemi, ecc.), non possono essere ricondotti allo schema indicato nel presente comma.

#### Comma 5)

I servizi elementari di cui al punto d) del comma 1) del presente articolo che sono svolti dalla Società singolarmente o nel loro complesso, sono così identificati:

- a) servizi di consulenza strategica, di pianificazione per gli interventi di automazione e di monitoraggio complessivo dei livelli di automazione;  
I servizi di consulenza sono inoltre rivolti ad ambiti tecnici, organizzativi e progettuali finalizzati al complessivo supporto agli Enti, per le analisi preliminari delle iniziative d'automazione, per la direzione di progetto nonché per la complessiva gestione del cambiamento nell'ambito di progetti caratterizzati da complessità normativa, organizzativa, procedurale, tecnico-tecnologica.  
I servizi possono essere ulteriormente identificati in:
  - *servizi di consulenza (business and process consulting)*, finalizzati alla gestione dei processi di pianificazione ed al monitoraggio delle iniziative di automazione, a valutazioni di fattibilità, all'impostazione di nuove iniziative, qualificandone i relativi piani tecnico-economici, alla predisposizione di capitolati tecnici e d'onori con svolgimento di procedure di gara e di affidamento e verifica tecnica dei prodotti/servizi realizzati da parte di terzi nonché ad altra forma di consulenza e supporto per attività informatiche degli Enti;
  - *servizi di conduzione di progetto (project management)*, per l'impostazione ed il governo di progetti informatici, atti ad assicurare il rispetto degli obiettivi tecnici, temporali, economici e di qualità;
  - *servizi di integrazione di sistemi (system integration)*, finalizzati

all'integrazione di sistemi, tesi a generare nuove applicazioni a partire da applicazioni e/o componenti di applicazioni preesistenti o a partire da ambienti applicativi generalizzati da personalizzare alle esigenze della Provincia e/o degli Enti;

- *servizi di change management*, per il supporto e la consulenza alle attività di gestione del cambiamento finalizzate ad accompagnare l'introduzione dei sistemi informatici nella organizzazione dell'Ente, quali la consulenza per l'adattamento dei processi operativi, alla formazione, all'attività di sperimentazione delle applicazioni da parte degli utenti finali;
- b) servizi tecnici e di supporto, finalizzati a garantire il soddisfacimento di ulteriori attività per l'automazione dei processi dell'Ente; a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali: selezione, fornitura in licenza d'uso di soluzioni applicative di mercato con conseguenti attività di avviamento iniziale nonché di manutenzione ordinaria ed assistenza utente; erogazione di servizi di acquisizione dati; produzione di supporti magnetici e cartacei; predisposizione, allestimento ed assistenza per demo e stand espositivi; messa a disposizione di aule e sale informatizzate; preparazione e fornitura di materiale didattico per lo svolgimento di corsi a cura degli Enti, presa in carico di soluzioni informatiche preesistenti e successiva gestione/evoluzione per conto dell'Ente, adozione di soluzioni informatiche con modalità di "riuso" in ambito pubblico;
- c) servizi di formazione, finalizzati alla impostazione, progettazione, erogazione e rendicontazione nell'ambito di corsi e seminari di formazione e di aggiornamento sugli strumenti informatici e sulle applicazioni/sistemi informativi specifici degli Enti e generali del SIEP. I servizi erogati prevedono in forma non esaustiva: la formulazione di specifici piani di formazione, la progettazione degli interventi formativi in relazioni alle necessità dell'Ente, l'impostazione di calendari di effettuazione di corsi e seminari, l'approntamento delle strutture logistiche ed organizzative necessarie, l'erogazione di corsi e di seminari, la fornitura del materiale didattico, la verifica dell'efficacia degli eventi formativi.

Al fine di soddisfare le esigenze degli Enti la Società può inoltre fornire ulteriori servizi professionali funzionali alle esigenze di automazione anche se non puntualmente definiti nelle presenti condizioni generali.

Comma 6)

La disciplina generale per l'erogazione dei singoli servizi elementari sarà qualificata nel dettaglio in specifici atti contrattuali.

#### **Art. 4**

##### *Obblighi della società*

Comma 1)

Le attività affidate ai sensi dell'articolo 2 possono essere svolte dalla Società direttamente ovvero, ove necessario e ferma restando la responsabilità della Società, avvalendosi, nel rispetto della disciplina vigente, di soggetti in possesso di adeguate capacità ed esperienze.

Comma 2)

Nello svolgimento delle attività affidate, la Società assicura il rispetto:

- a) della vigente disciplina provinciale, nazionale e comunitaria applicabile in materia;
- b) delle disposizioni contenute nei singoli regolamenti dell'Ente riferiti a

materie oggetto di affidamento;

- c) delle direttive riguardanti i livelli delle prestazioni effettuate nei confronti degli enti soci, così come definite dal Comitato di indirizzo della Società.

Comma 3)

La Società si obbliga ad esercitare le attività affidate disponendo di personale professionalmente idoneo. I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno della Società che nei rapporti con l'utenza.

Comma 4)

La Società si impegna al mantenimento di un proprio sito internet nel quale sono pubblicate ogni notizia ed informazione utile per l'utente/cliente relativa ai servizi erogati, alle loro caratteristiche ed ai livelli di servizio associati.

Comma 5)

La Società si impegna a realizzare, con cadenza almeno annuale, una indagine di Customer Satisfaction per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti, i cui risultati saranno comunicati agli Enti fruitori dei servizi erogati dalla Società.

Comma 6)

La Società si impegna a nominare e a comunicare all'Ente il soggetto responsabile delle comunicazioni con l'Ente stesso, entro 30 giorni dalla data di affidamento delle attività.

## **Art. 5**

### *Rendicontazione*

Comma 1)

Le Parti potranno concordare la predisposizione di documenti periodici di rendicontazione, diversificati in funzione dei singoli progetti strategici/funzionali di investimento o delle singole attività affidate.

## **Art. 6**

### *Attività di controllo e indirizzo*

Comma 1)

Fatte salve le funzioni di direttiva, indirizzo e controllo previste dalla Convenzione per la *governance* della società di sistema, l'Ente affidante esercita tutte le facoltà riconosciute dal disciplinare del servizio e, in quanto compatibile, dalla disciplina vigente in materia di contratti.

Comma 2)

Per l'esecuzione delle attività affidate, l'Ente verserà alla Società l'importo determinato dall'applicazione di tariffe, che saranno stabilite dal Comitato di indirizzo previsto dalla convenzione per la *governance* della Società, in modo da garantire comunque la copertura dei costi sostenuti dalla Società per l'espletamento dei servizi.

Comma 3)

Ai fini di cui al comma 3, la società invia al Comitato di indirizzo la documentazione relativa all'analisi dei costi relativi a ciascun servizio, contenente l'indicazione

dell'importo tariffario tale da garantirne la copertura.

#### **Art. 7**

##### *Segreto d'ufficio e tutela della privacy*

Comma 1)

Le notizie relative alle attività affidate, comunque venute a conoscenza del personale della Società, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.

Comma 2)

Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 8**

##### *Modifiche delle condizioni generali*

Comma 1)

Le presenti Condizioni generali sono modificabili con le modalità previste dalla Convenzione per la governance.

Comma 2)

L'Ente e la Società si impegnano sin d'ora ad osservare le disposizioni delle presenti Condizioni generali e tutte le modifiche eventualmente apportate alle stesse.

**Tabella di cui all'art. 2 Convenzione "governance" Informatica Trentina****Comuni**

	<b>Azioni I.T. v. nom. 1 euro</b>
Ala	2.577
Albiano	450
Aldeno	922
Amblar	65
Andalo	309
Arco	4.898
Avio	1.245
Baselga di Pinè	1.450
Bedollo	437
Bersone	88
Besenello	659
Bezzecca	180
Bieno	139
Bleggio Inferiore	363
Bleggio Superiore	465
Bocenago	123
Bolbeno	107
Bondo	205
Bondone	202
Borgo Valsugana	2.031
Bosentino	241
Breguzzo	180
Brentonico	1.161
Bresimo	81
Brez	225
Brione	46
Caderzone	192
Cagno'	112
Calavino	420
Calceranica al Lago	382
Caldes	326
Caldonazzo	923
Calliano	407
Campitello di Fassa	224
Campodenno	448
Canal San Bovo	503
Canazei	562
Capriana	183
Carano	303
Carisolo	285
Carzano	155
Castel Condino	74
Castelfondo	193
Castello-Molina di Fiemme	678

Castello Tesino	422
Castelnuovo	298
Cavalese	1.182
Cavareno	305
Cavedago	164
Cavedine	864
Cavizzana	74
Cembra	557
Centa San Nicolo'	186
Cimego	129
Cimone	187
Cinte Tesino	115
Cis	94
Civezzano	1.125
Cles	2.089
Cloz	220
Commezzadura	297
Concei	247
Condino	461
Coredo	490
Croviana	196
Cunevo	171
Daiano	200
Dambel	131
Daone	179
Dare'	69
Denno	364
Dimaro	374
Don	76
Dorsino	133
Drena	157
Dro	1.178
Faedo	179
Fai della Paganella	279
Faver	253
Fiave'	325
Fiera di Primiero	168
Fierozzo	141
Flavon	161
Folgaria	961
Fondo	447
Fornace	393
Frassilongo	104
Garniga Terme	114
Giovo	757
Giustino	227
Grauno	46
Grigno	712
Grumes	144
Imer	366
Isera	768
Ivano-Fracena	87
Lardaro	60

Lasino	393
Lavarone	343
Lavis	2.539
Levico Terme	2.132
Lisignago	153
Livo	275
Lomaso	474
Lona-Lases	241
Luserna	92
Male'	659
Malosco	122
Massimeno	35
Mazzin	146
Mezzana	266
Mezzano	505
Mezzocorona	1.500
Mezzolombardo	1.986
Moena	798
Molina di Ledro	475
Molveno	343
Monclassico	251
Montagne	80
Mori	2.743
Nago-Torbole	785
Nanno	191
Nave San Rocco	409
Nogaredo	573
Nomi	391
Novaledo	280
Ospedaletto	247
Ossana	239
Padergnone	201
Palù del Fersina	57
Panchia'	227
Ronzo-Chienis	306
Peio	583
Pellizzano	233
Pelugo	116
Pergine Valsugana	5.760
Pieve di Bono	426
Pieve di Ledro	186
Pieve Tesino	223
Pinzolo	932
Pomarolo	702
Pozza di Fassa	589
Praso	108
Predazzo	1.356
Preore	120
Prezzo	65
Rabbi	435
Ragoli	240
Revò	382
Riva del Garda	4.687

Romallo	179
Romeno	400
Roncegno	817
Ronchi Valsugana	121
Roncone	446
Ronzone	116
Rovere' della Luna	484
Rovereto	10.962
Ruffre'	130
Rumo	260
Sagron Mis	65
Samone	161
San Lorenzo in Banale	355
San Michele all'Adige	788
Sant'Orsola Terme	304
Sanzeno	286
Sarnonico	219
Scurelle	408
Segonzano	470
Sfruz	93
Siror	382
Smarano	143
Soraga	209
Sover	283
Spera	173
Spiazzo	370
Spormaggiore	376
Sporminore	220
Stenico	342
Storo	1.400
Strembo	157
Strigno	435
Taio	855
Tassullo	576
Telve	577
Telve di Sopra	193
Tenna	296
Tenno	587
Terlago	494
Terragnolo	237
Terres	98
Terzolas	183
Tesero	842
Tiarno di Sopra	321
Tiarno di Sotto	222
Tione di Trento	1.094
Ton	386
Tonadico	449
Torcegno	215
Trambileno	413
Transacqua	641
Trento	34.152
Tres	207

Tuenno	717
Valda	69
Valfloriana	163
Vallarsa	427
Varena	247
Vattaro	333
Vermiglio	579
Vervo'	210
Vezzano	636
Vignola-Falesina	41
Vigo di Fassa	341
Vigolo Vattaro	642
Vigo Rendena	145
Villa Agnedo	295
Villa Lagarina	1.058
Villa Rendena	266
Volano	895
Zambana	496
Ziano di Fiemme	497
Zuclo	106
<b>TOTALE</b>	<b>155.000</b>

### Comunità di Valle

	<b>Azioni I.T. v. nom. 1 euro</b>
Valle di Fiemme	5.880
Primiero	3.080
Bassa Valsugana	8.103
Alta Valsugana	14.945
Cembra	3.422
Valle di Non	11.739
Valle di Sole	4.696
Giudicarie	11.190
Alto Garda e Ledro	13.923
Vallagarina	25.521
Ladino di Fassa	2.869
Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna	1.397
Rotaliana	5.346
Paganella	1.471
Val d'Adige	38.411
Valle dei Laghi	3.007
<b>TOTALE</b>	<b>155.000</b>